

Prot. n. ORPUM.61384 del 26.07.2017

Istruzioni Operative n.35 del 26.07.2017

Oggetto: Modalità per l'accesso alla misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione – alcool uso industriale - Reg. UE n. 1308/2013 – Art. 52 - Campagna 2016/2017 – INTEGRAZIONE ALLE “ISTRUZIONI OPERATIVE” N. 36 DEL 08.11.2016.

Domanda di saldo dell'aiuto comunitario.

A tutti gli operatori interessati
LORO SEDI

Agli Assessorati all'Agricoltura delle
Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Alle Organizzazioni interessate
LORO SEDI

All'AGENZIA delle DOGANE
Direzione Centrale Accertamenti e
Controlli
c.a. Direttore Generale Dott. Madeddu Sandro
Via Carucci, 71
00143 ROMA

e p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Dipartimento delle Politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
c.a. L.Bianchi
via XX Settembre, 20
00187 ROMA

Dipartimento dell'Ispettorato
Centrale della Tutela della Qualità e
della Repressione Frodi dei Prodotti
Agroalimentari
c.a. Dr. S. Vaccari
Via Quintino Sella 42
00187 ROMA

Con la campagna vitivinicola 2016/2017, è stata introdotta l'ulteriore modalità di presentazione della domanda di aiuto per la distillazione per uso industriale dei sottoprodotti della vinificazione, cosiddetta di "pagamento anticipato dell'aiuto": quest'ultima consente di richiedere l'aiuto comunitario, nella misura massima dell'80% dell'importo spettante, anche in assenza delle certificazioni (di produzione o di destinazione o di denaturazione), rilasciate dal controllore incaricato -Agenzia delle Dogane, a condizione che l'aiuto richiesto venga garantito da apposita fidejussione, costituita a favore dell'Ente erogatore (Agea), da svincolarsi a seguito di rilascio di dette certificazioni mancanti.

A ciascuna domanda di pagamento anticipato può far seguito una domanda di saldo, che, per essere ricevibile dall'Agea, deve essere inderogabilmente corredata delle certificazioni previste dalla normativa di settore e rilasciate a cura del controllore.

Di conseguenza, ad oggi, il sistema telematico di settore non consente ai distillatori riconosciuti la compilazione (e l'inoltro) della richiesta di pagamento di saldo, se sprovvista dei sopradetti certificati occorrenti.

Al riguardo, per interpretare le esigenze di quegli operatori che, alla data del 10 agosto 2017 (=termine ultimo per la presentazione di qualunque tipologia di domanda di pagamento) e per motivi indipendenti dalla propria operatività, non fossero nelle condizioni di produrre unitamente alla "domanda di saldo" le certificazioni doganali del caso, si è provveduto ad implementare le funzioni dell'applicativo informatico del Sian.

Infatti, a decorrere dal 28 luglio p.v. e fino al 10 agosto 2017, al distillatore richiedente, che non disponesse ancora dei certificati occorrenti, sarà consentito (indipendentemente dall'avvenuto pagamento della domanda di anticipo) l'inoltro della domanda di saldo dell'aiuto comunitario per la distillazione per uso industriale, barrando l'opzione che lo impegna a posticipare l'invio all'Agea di detti certificati entro e non oltre la data del 30 settembre 2017.

Nel caso di mancato rispetto di detto termine per la consegna all'Agea della documentazione mancante, in corrispondenza della istanza di saldo, non verrà corrisposto alcun aiuto comunitario e si procederà allo svincolo della fidejussione relativa all'anticipo solo ad avvenuta acquisizione della prevista certificazione doganale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO DELL'OP
DR. MAURIZIO SALVI